

Nota informativa n°: 08/2019

Oggetto: *La detrazione delle spese mediche e sanitarie: regole e requisiti per l'acquisto di medicinali*

Sommario: Tra le varie detrazioni previste dalla normativa fiscale ricordiamo alcune peculiarità per la detrazione delle spese mediche e sanitarie, con particolare riguardo a quelle sostenute per l'acquisto di medicinali.

Contenuto: _____

Con la presente nota riepiloghiamo per sommi capi i principali aspetti e requisiti da considerare per fruire della detrazione fiscale.

SPESE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI

Tra le diverse spese sanitarie detraibili per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) rientrano anche quelle relative **all'acquisto di medicinali** da banco o con ricetta medica.

Le spese per l'acquisto di farmaci sono relative a:

- farmaci;
- medicinali omeopatici e ad uso veterinario (si ricorda inoltre che rientrano nella categoria delle spese sanitarie detraibili anche i dispositivi medici conformi alle normative comunitarie).

Si tratta di prodotti che devono essere acquistati presso le farmacie, ad eccezione dei farmaci "da banco" e quelli "da automedicazione" che sono ormai commercializzati anche nelle parafarmacie (corner di supermercati o unità commerciali autonome).

È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano "on line" da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza.

Non sono invece detraibili o deducibili le spese sostenute per l'acquisto di "parafarmaci" (integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

REGOLE PER LA DETRAZIONE

Per poter esercitare **il diritto alla detrazione**, la spesa relativa all'acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto "scontrino parlante", da cui risultino specificati:

- la natura;
- la qualità (e quantità) del prodotto;
- il codice fiscale dell'acquirente.

Relativamente alla **natura** del prodotto, è sufficiente l'indicazione generica nello scontrino fiscale della parola "farmaco" o "medicinale". Tali diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, "OTC", "SOP", "Omeopatico") e abbreviazioni come "med" e "f.co". Inoltre anche le parole "Ticket" o "FC" (farmaco omeopatico) sono idonee a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco.

Per quanto riguarda la **qualità del prodotto**, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco (AIC).

Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull'intero territorio nazionale.

Quanto all'ultimo aspetto, ossia il **codice fiscale**, la regola continua ad essere anche per il 2019 sempre la medesima, cioè l'indicazione del codice fiscale del soggetto acquirente o del soggetto che dedurrà e detraerà la relativa spesa o il componente del nucleo familiare che sia a carico del medesimo soggetto.

La recente dematerializzazione della ricetta non inficia sulle **condizioni per la detrazione** che rimane pertanto a favore del soggetto che sostiene effettivamente le spese, tramite **scontrino parlante, fatture e ricevute**, i quali sono (e continuano ad essere) gli unici documenti rilevanti per la verifica del sostenimento della spesa.



Inoltre si evidenzia che le spese sanitarie, comunicate al sistema TS (tessera sanitaria) sulla base del codice fiscale esibito all'atto del pagamento, vengono riportate in automatico sul modello 730 precompilato del contribuente.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan